



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Elmas, martedì 10 ottobre 2017

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per loro tramite al personale scolastico di ogni categoria (docente, educativo, ATA)
 Alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali dei comparti Scuola e Ministeri dell'ATS di Cagliari
 Alle organizzazioni di patronato dell'ATS di Cagliari
 p.c. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
 LORO SEDI
 Al personale
 SEDE

OGGETTO: Circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”.

Si trasmette in allegato alla presente, con invito ad un attento esame della medesima, la circolare INPS rubricata in oggetto. La circolare opera una ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici. La circolare, reperibile all'indirizzo sotto riportato, richiama le principali norme che disciplinano la materia, di seguito riportate.

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCirculari%2FCircolare%20numero%2094%20del%2031-05-2017.htm>

- L'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n.335, che dispone la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.
- L'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, che con riferimento alle casse previdenziali del pubblico impiego CPDEL (enti locali), CPS (sanitari) e CPUG (ufficiali giudiziari), dispone che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “(...) da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione.....la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi...viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione” e che “Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati (...)”. E' opportuno sottolineare che tale previsione normativa non si applica al personale iscritto alle casse previdenziali CPI (scuole paritarie) e CTPS (statali).
- Il combinato disposto dell'art. 2935 del codice civile e dell'art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, istitutivo dell'obbligo della denuncia mensile analitica. In base a detto combinato disposto, la data da cui decorre il termine (quinquennale) di prescrizione per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la stessa, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).

E' adesso opportuno richiamare direttamente quanto enunciato in alcuni passaggi della circolare INPS in oggetto.

- *“Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti dell'Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l'Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l'adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995”.*
- *“Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, come già accennato al par. 3, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza (...)”.*
- *i soggetti tenuti all'invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.*
- *“Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l'Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto”.*
- *“Per ciò che concerne, invece, la CPI e la CTPS, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall'espressa esclusione dal campo di applicazione dell'art. 31 citato e l'impossibilità per l'Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, comportano l'applicazione alle fattispecie in esame dell'art. 13 della L. n. 1338/1962 e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l'omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia”.*
- *“Alla luce della portata innovativa dell'orientamento fornito con la presente circolare e degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dal 1 gennaio 2018”.*

Il personale destinatario della presente, entro il termine sopra riportato, potrà eventualmente chiedere all'INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa pregressa, alla luce del termine prescrizionale previsto dalla normativa. Si precisa che detta richiesta deve essere presentata direttamente all'INPS ed esclusivamente per via telematica (RVPA - richiesta variazione posizione assicurativa dipendenti pubblici - <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50113&lang=IT>) previa acquisizione del PIN dispositivo INPS. La richiesta **NON** deve essere presentata a questo Ufficio o all'Istituto Scolastico di appartenenza, non competenti alla ricezione della medesima.

Il Dirigente
Luca Cancelliere